



La Consigliera
di parità provinciale



i
nostri
auguri
tra
opportunità
e diritti!

dalle consigliere di parità della provincia di torino
Via Maria Vittoria 12 - Torino - Tel. 011.8612771



La Consigliera
di parità provinciale



A cura di: Alida Vitale, Paola Merlino

Con la collaborazione di: Laura Cima, Virginia Fattibene, Ivana Melli, Cristina Spinosa

Illustrazioni: Carmela Pignatelli

Grafica e Stampa: Eta Beta

ogni bimbo/a è un essere nuovo, un profeta
potenziale, un nuovo principe dello spirito,
una nuova favilla di luce ...”

R.D. Laing

Carissimo **Papà**,

è con immenso piacere che ti esprimiamo la nostra gioia per la nascita di tuo figlio/a. Per questo formuliamo le nostre più Vive Congratulazioni!

Abbiamo pensato di farti cosa gradita, nel predisporre questo piccolo opuscolo, contenente le principali opportunità di cui un papà può usufruire dopo la nascita di un bimbo/a fino all’ottavo anno di età, affinché possa valutare serenamente come poter conciliare la vita familiare, con quella lavorativa.

Poter essere presente e vicino a tuo figlio/a, contribuire alla sua crescita è sicuramente un’esperienza impareggiabile, ma che richiede tempo e volontà.


Speriamo, in tal senso, che le disposizioni di legge in materia di lavoro, previste dalla L.53/2000 e riassunte in questo opuscolo, possano rivelarsi utili, permettendoti di valutare tutte le opportunità offerte ai papà per poter seguire al meglio figli e figlie.

Rinnovando nuovamente i nostri Auguri, restiamo a tua disposizione, qualora ne avessi bisogno, anche solo per eventuali chiarimenti.

Cordialmente

Le Consigliere di Parità della Provincia di Torino

Laura Cima e Ivana Melli



Qui di seguito troverai alcune schede sintetiche relative ad alcune norme previste dalla L.53/2000 volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e che potrebbero esserti utili per organizzare al meglio il "tuo tempo".

Se hai bisogno di approfondire l'argomento, o avessi dubbi o perplessità, puoi fare riferimento a noi, o consultare il sito

www.consiglierapartorino.it

o mettersi in contatto con i Centri per l'Impiego, i cui recapiti sono raccolti al termine dell'opuscolo.



congedo di paternità

Se sei un papà lavoratore e sei l'unico genitore oppure la mamma è gravemente malata, hai diritto a stare a casa dal lavoro per un periodo che si chiama congedo di paternità e che dura per tutto il tempo che sarebbe spettato alla mamma (complessivamente cinque mesi).

Dovrai solo presentare al tuo datore di lavoro la certificazione che attesti la morte, l'abbandono, la grave infermità della mamma o l'affidamento esclusivo.

Riceverai l'80% dello stipendio (molti contratti di lavoro prevedono l'integrazione al 100%) ed il periodo di assenza ti conta come anzianità di servizio, anche ai fini della 13ª e delle ferie.

Se vuoi utilizzare ferie o permessi in aggiunta o in sostituzione al congedo per paternità sappi che ne hai diritto.

Se sei in mobilità, il congedo non si calcola nel periodo di permanenza nelle liste, mentre l'indennità di mobilità ti continuerà ad essere pagata sempre per il periodo massimo previsto. Non vieni cancellato dalla lista se, durante il congedo, rifiuti un'offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione.

Nel caso di adozione o di affidamento di bimbi/e potrai chiedere il congedo per paternità nel caso in cui i bambini/e:

- Non abbiano più di sei anni, a meno che i bimbi vengano da un paese straniero.
- Non abbia già chiesto il congedo la mamma.
- La mamma non ci sia o sia gravemente malata



congedo parentale

Se hai un lavoro dipendente, puoi richiedere l'astensione facoltativa dal lavoro, che si chiama congedo parentale.

Sappi che è possibile usufruire del congedo anche **contemporaneamente** alla mamma.

Il diritto può essere esercitato fino agli 8 anni di età del bambino o della bambina e per un periodo **continuativo** o **frazionato** per la durata massima di 6 mesi. Questo significa che puoi prenderlo anche per un solo giorno.

Nel caso in cui tu sia l'unico genitore hai diritto ad usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato per la durata massima di 10 mesi, se ne chiedi almeno tre consecutivi la durata massima arriva agli 11 mesi.

Ricordati che devi preavvisare il datore di lavoro almeno 15gg prima della data in cui vuoi iniziare l'astensione.

Per quanto riguarda l'indennità l'INPS ti verserà il 30% della retribuzione fino ai 3 anni di età del bambino. Successivamente non percepirai nessuna retribuzione a meno che il tuo reddito sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

(per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente all'ente di previdenza).

Il periodo di congedo ti viene calcolato nell'anzianità di servizio.



riposi giornalieri

Durante il primo anno di vita della bambina/o hai la possibilità di avvalerti di riposi giornalieri nei casi in cui:

- i figli o le figlie siano affidati solo al papà;
- la mamma lavoratrice dipendente non li utilizzi;
- la mamma non sia lavoratrice dipendente;
- vi sia il decesso o una grave malattia della mamma.


Solo in questi casi:

- Se hai un **orario superiore a 6 ore** puoi disporre di due riposi anche cumulabili nella giornata. Un'ora per ogni riposo.
- Se hai un **orario inferiore alle 6 ore** puoi disporre di 1 solo riposo.
- Nel caso in cui tu fruisca di Asilo nido o di struttura idonea, istituita dall'azienda nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze, il periodo di riposo ha la durata di 1/2 ora.

Nel caso del **parto plurimo** i riposi raddoppiano e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal papà.

Nel caso di **adozione** o di **affidamento** puoi utilizzare le medesime regole entro il primo anno di età della bimba/o.

Sappi che dal punto di vista retributivo i riposi corrispondono a tutti gli effetti alla durata e retribuzione del lavoro. Quindi l'INPS interviene sull'intero ammontare della tua retribuzione. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali i riposi sono coperti da contribuzione figurativa.



congedi e permessi per la malattia di tua figlia o tuo figlio

Se tuo figlio/a si ammala ricordati che i congedi sono un tuo diritto, in alternativa alla mamma fino all'8° anno di età di tua figlia/o. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Fino ai 3 anni - Puoi assentarti dal lavoro in qualsiasi momento, senza vincoli di tempo e fino alla completa guarigione, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio/a.

Nel caso di adozioni e affidamenti il limite di età, è elevato a sei anni.

Dai 3 agli 8 anni - Se il tuo bambino/a si dovesse ammalare puoi assentarti dal lavoro per un max di 5gg lavorativi all'anno per ogni figlio/a (anche per le adozioni e gli affidamenti).

Nel caso, però in cui, all'atto **dell'adozione** o **dell'affidamento**, il minore ha un'età compresa fra i **6 e i 12 anni**, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei **primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare**.

Ricordati di presentare il **certificato di malattia** rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. A questo tipo di congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore/trice.

Nel caso avvenga un ricovero ospedaliero di tuo figlio/a nel periodo delle tue ferie sappi che queste possono venir sospese per l'intera durata del ricovero.

Dal punto di vista retributivo sappi che non è prevista **nessuna indennità**, i congedi sono utili invece per il calcolo dell'anzianità, ma non delle ferie e mensilità aggiuntive. Per quanto riguarda il

trattamento previdenziale sappi che i periodi di congedo entro i 3 anni di età del bimbo/a prevedono la contribuzione figurativa, tra i 3 e gli 8 anni la contribuzione è figurativa ridotta.



figlio/o con grave handicap

Nel caso in cui tuo figlio/a sia portatore di handicap grave, secondo i criteri stabiliti dalla legge 104/92, i permessi ed i riposi previsti dalla medesima legge possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo per malattia.

Fino ai 3 anni di età del bimbo/a

- Estensione del congedo parentale ad un max di 3 anni, sempre che tuo figlio/a non sia ricoverato/a in istituti specializzati a tempo pieno.
- Diritto a 2 ore di riposo giornaliero.

Dai 3 agli 18 anni di età del bimbo/a

- 3 gg di permesso mensile, anche continuativi.

Oltre i 18 anni

- 3 gg di permesso mensile, anche continuativi a condizione che tuo figlio/a conviva con te o non conviva, ma tu lo assista in modo continuativo ed esclusivo.

Dal punto di vista retributivo nel caso di prolungamento del periodo di congedo parentale l'indennità corrisponde al 30% della retribuzione.

Per quanto riguarda, invece, i riposi giornalieri ed i permessi mensili la retribuzione è completa.

Sul piano previdenziale la contribuzione è figurativa in entrambe le situazioni.

i diritti**Mantenimento del tuo posto di lavoro: mansioni, sede e ruolo**

Al tuo rientro dal congedo per paternità hai diritto a conservare il tuo posto di lavoro nella stessa sede o in altra sede dello stesso Comune e hai diritto di restarvi fino al compimento di un anno di età del/la bimbo/a.

Dovrai essere adibito alle stesse mansioni che svolgevi prima del congedo oppure ad altre mansioni che il contratto collettivo consideri equivalenti.

Anche al rientro dopo un congedo parentale, dopo un permesso o un riposo hai gli stessi diritti.

Divieto di licenziamento

Sappi che non puoi essere licenziato se sei tu ad usufruire del congedo per paternità fino al compimento di un anno di età del/la bimbo/a.

Il licenziamento può essere invece comunicato se ci sia una tua colpa grave che costituisca giusta causa, se l'azienda dove eri collocato cessa l'attività, se sia terminata la prestazione per la quale eri stato assunto oppure sia scaduto il contratto a termine ed anche se non hai superato il periodo di prova. Su quest'ultima ipotesi però bisogna verificare che non ci sia stata una discriminazione proprio perchè chiedi di usufruire del congedo per paternità.

Non puoi neanche essere sospeso dal lavoro a meno che venga sospesa l'attività della tua azienda o del tuo reparto e non puoi neanche essere messo in mobilità.

Non puoi essere licenziato perchè chiedi i congedi parentali o ti assenti per una malattia del/la bimbo/a.

Dimissioni

Quando sei tu ad avere usufruito del congedo per paternità, se presenti le dimissioni volontariamente entro il compimento di un anno

di età del/la bimbo/a, hai diritto a richiedere le stesse indennità previste in caso di licenziamento e non devi comunicarle con il preavviso previsto dal contratto. Sappi che le dimissioni non sono valide se non sono convalidate dall'Ispektorato del Lavoro.

Divieto lavoro notturno

Non sei obbligato a prestare il lavoro notturno se convivi con la madre (in alternativa a lei) e fino a che il/la bimbo/a non abbia compiuto i tre anni di età.

Se sei genitore unico affidatario del/la figlio/a che vive con te non sei obbligato a prestare il lavoro notturno fino all'età di dodici anni. Se hai a carico un/a figlio/a o altra persona disabile non sei mai obbligato a prestare il lavoro notturno.

Possibilità di richiedere un anticipo della liquidazione

Per sostenere le spese del periodo di congedo parentale in cui hai un'indennità ridotta, hai diritto a richiedere al tuo datore di lavoro un anticipo della liquidazione, così come per le spese mediche o per l'acquisto della casa.




alcune altre informazioni

Ti ricordiamo inoltre, che è possibile richiedere il **part-time** ai sensi della L.53/2000 come misura volta a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Non esiste un obbligo di legge che imponga all'azienda di concederti il part-time, ma qualora non ti venisse concesso, puoi provare a parlarne con noi Consigliere, in modo tale da poter tentare una mediazione con l'impresa in cui lavori. Fino ad ora abbiamo ottenuto buoni successi anche grazie ai finanziamenti previsti per le aziende che introducono forme o strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Prova, inoltre, a **chiedere all'azienda in cui lavori** se ha introdotto strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e/o forme di flessibilizzazione dell'orario, potrebbero verificarsi molto interessanti!

Ormai sono molte le esperienze al riguardo, anche perché sono previsti numerosi incentivi per le imprese che promuovono questo tipo di iniziative, a partire dall'art.9 della legge 53/2000, al Fondo Sociale Europeo.

Se l'azienda non ne avesse ancora introdotti puoi farti promotore tu stesso, mettendo l'azienda in contatto con noi per eventuali informazioni.



per saperne di più:

Ufficio Consigliere di Parità

Via Maria Vittoria 12 - Torino - Tel. 011.8612771

È preferibile contattare telefonicamente o tramite

e-mail:

consigliera_parita@provincia.torino.it

Sito internet:

www.consiglieraparitatorino.it

Le **Referenti di Parità** operative presso i **Centri per l'Impiego della Provincia di Torino**.

È preferibile contattarle telefonicamente per informazioni e/o prenotazioni.

- Direzione Provinciale del Lavoro - Servizi Ispettivi
Via Arcivescovado, 9 - Torino.
- OO.SS - Organizzazioni sindacali presenti direttamente nell'azienda o sul territorio provinciale.

Alberico Barbara, Di Giampaolo Carmelina, Fattibene Virginia, Calligani Elisabetta, Zoppolato Patrizia	Provincia Torino	Via Bertola 28 - Torino	Tel. 011.861211
Albenzio Filomena, Bellone Marina, Sciacca Giulia, Viticchiè Rosaria	CPI Torino	Via Bologna 153 - Torino	Tel. 011.8614800
Caddori Barbara, Scagliola Giampiera	CPI Mocalieri	C.so Savona 10/D - Mocalieri	Tel. 011.6480211
Arlotta Rosalia	CPI Cirié	Via Banna 14 - Cirié	Tel. 011.9225111
Giorgio Assunta	CPI Chieri	Via V. Emanuele II, 1 - Chieri	Tel. 011.9403711
Sinistro Ileana	CPI Chivasso	Via Lungo Piazza d'Armi 6 - Chivasso	Tel. 011.9177411
Lo Torto Emanuela	CPI Cuorgnè	Via Ivrea - Ex Manifattura - Cuorgnè	Tel. 0124.605411
Sonza Noera Anna Maria	CPI Ivrea	C.so Vercelli 136 - Ivrea	Tel. 0125.235911
Braia Maria	CPI Orbassano	S.da Rivalta 14 - Orbassano	Tel. 011.9001401
De Michelis Stefania	CPI Pinerolo	C.so Torino 324 - Pinerolo	Tel. 0121.325711
Servente Cinzia	CPI Rivoli	P.za Togliatti 1 - Rivoli	Tel. 011.9505211
La Torre Carmela	CPI Settimo	Via Mazzini 14 - Settimo	Tel. 011.8169611
Sarzotti Anna Maria	CPI Susa	Via Martiri della Libertà 6 - Susa	Tel. 0122.648011
Dell'Accio Rosa	CPI Venaria	Via L.da Vinci 50 - Venaria	Tel. 011.4596511



La Consigliera
di parità provinciale

dalle consigliere di parità della provincia di torino
Via Maria Vittoria 12 - Torino - Tel. 011.8612771